



COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 del 27-03-2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **Marzo** alle ore **09:59**, in Ceccano e nel Palazzo Comunale, previo avviso scritto, notificato nei modi e termini di legge, si è riunito in prima convocazione ed in seduta pubblica straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
CALIGIORE ROBERTO	X		SODANI SIMONA	X	
BRUNI MARIELLA	X		GIOVANNONE FABIO	X	
STACCONI MAURO	X		CORSI MARCO		X
BRUNI DIEGO	X		AVERSA ANTONIO	X	
SAVONI ALESSANDRO	X		DE SANTIS MARIANGELA	X	
MASSA DANIELE	X		DI POFI EMILIANO		X
BRONZI PASQUALE	X		PIROLI EMANUELA	X	
PATRIARCA ALESSIO	X		QUERQUI ANDREA	X	
SANTUCCI GIANCARLO	X				

PRESENTI: 15 - ASSENTI: 2

Sono altresì presenti gli Assessori, Sigg.ri: **ACETO FEDERICA - BIANCHINI GINEVRA - DEL BROCCO RICCARDO - MIZZONI MARCO - MACCIOMEI ANGELO.**

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SIMONA TANZI.

Assume la Presidenza il CONSIGLIERE FABIO GIOVANNONE, il quale riconosciuto legale il numero dei componenti intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Gli interventi dei consiglieri comunali sono riportanti integralmente nel verbale della seduta.

Il Presidente del Consiglio, Fabio Giovannone, introduce il punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno riguardante la determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'esercizio finanziario 2023.

Illustra il Sindaco, Roberto Caligiore.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto l'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei

comuni da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

- al comma 756, così come modificato dall'art. 1, comma 837, della legge 197/2022, che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

- al comma 757, che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

Rilevato che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Richiamato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale 2021/2035, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 15.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente approvato con **deliberazione n. 62/2022/PRSP in data 18/05/2022** della Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Lazio;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni IMU;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, di rettifica della deliberazione n. 8/2022;

Considerato che, sulla base delle stime elaborate dal Settore Entrate sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando l'adozione delle aliquote, come approvate con le richiamate deliberazioni consiliari relative all'annualità 2022, di seguito riportate:

1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 %;

- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0 %;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: (esenzione a partire dal 1 gennaio 2022 prevista art. 1, comma 751, L. 160/2019);
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 %;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 %;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 %.
- 7) terreni agricoli (esenzione prevista lettera h) comma 1 dell'art. 7 D.Lgs. n.504/92)

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 20/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva proposto al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote IMU come in precedenza indicate;

Sentita la II Commissione Consiliare Bilancio – Attività produttive nella seduta del 20/03/2023;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2023 è differito al 30.04.2023, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della Imposta IMU approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 21/05/2020, esecutiva a norma di legge;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. 4 (Piroli, Querqui, De Santis, Aversa)

DELIBERA

-Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota

pari al 0,4 %;

- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari 0 %;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 %;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,06 %;
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 %.

-di dare atto che il presente provvedimento risulta coerente ed attuativo delle misure contenute nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 15.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente approvato con **deliberazione n. 62/2022/PRSP in data 18/05/2022** della Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Lazio;

-di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, ha effetto dal 1° gennaio 2023.

-di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, così come modificato dall'art. 1, comma 837, della legge 197/2022, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748a 755 dell'art. 1 della legge 160/2019.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi favorevoli il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE Settore II:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore II sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 13-03-2023

IL RESPONSABILE
DOTT. CESARE GIZZI

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 13-03-2023

IL RESPONSABILE
DOTT. CESARE GIZZI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giovannone Fabio

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

IL RESPONSABILE Settore II:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore II sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 13-03-2023

IL RESPONSABILE
DOTT. CESARE GIZZI

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Ceccano, 13-03-2023

IL RESPONSABILE
DOTT. CESARE GIZZI
